



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
ENTE GESTORE
PIANO DI ZONA
2021/2024**

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA– BRANZI – CAMERATA
CORNELLO CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA
CUSIO - DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA - MEZZOLDO
MOIO DE' CALVI OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA PIAZZA
BREMBANA - PIAZZATORRE - PIAZZOLO – RONCOBELLO - SAN
GIOVANNI BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA
SEDRINA SERINA TALEGGIO UBIALE CLANEZZO - VAL BREMBILLA
VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

BANDO DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI EMERGENZA EDUCATIVA E RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI ANZIANI E DISABILI DELL'AMBITO VALLE BREMBANA 2024

L'AZIENDA SPECIALE SOCIALE VALLE BREMBANA INFORMA

Ai sensi della legge Regionale 34/2004 che all'art. 4 recita:" I comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3 ; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito."

Premesso che l'Assemblea dei Sindaci in data 30.01.2024 ha approvato le modifiche ai criteri che disciplinano il presente bando di assegnazione di contributi a favore della popolazione anziana, minore e disabile della Valle Brembana, per la realizzazione di progetti a valenza emergenziale educativa territoriale e residenziale attivati dal servizio sociale dei 37 Comuni dell'Ambito. Il fondo, creato in risposta alle esigenze dei Comuni, può essere attivato anche dal terzo settore accreditato presso l'Ambito e operante sul territorio vallare.

Viene costituito un fondo annuale di solidarietà tra i 37 Comuni dell'Ambito destinato al finanziamento degli interventi di seguito specificati.

Art. 1 - Soggetti beneficiari del contributo

- I 37 Comuni della Valle Brembana;
- I soggetti del terzo settore

Art.2 - Finalità dei progetti presentati

I progetti presentati dovranno garantire forme di assistenza educativa e residenziale per i cittadini anziani, minorenni, disabili e adulti in condizioni di disagio, residenti nell'Ambito territoriale, attraverso le misure specifiche come di seguito specificate:

1. Interventi a carattere diurno e residenziale di inserimento emergenziale/pronto intervento presso strutture o appartamenti di housing;
in favore di:
 - minori
 - anziani (persone over 65)
 - disabili (ai sensi della L.104)
 - adulti in condizione di disagio certificato dal servizio sociale inviante, non già inseriti attraverso convenzione con il Nuovo Albergo Popolare;
2. Interventi finalizzati a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori o del nucleo, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R.n.856/2013 e n.2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative, nelle comunità familiari e nelle comunità terapeutiche a carattere sociosanitario;

Art. 3 - Destinatari dei progetti

I soggetti beneficiari disabili, minori e anziani residenti in uno dei 37 comuni dell'ambito che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- Disabilità certificata ai sensi dell'art.3 della L.104 oppure attestazione di avvio del processo di accertamento dell'istanza;
- Decreto del Tribunale TM o TO (in caso di minori e/o nucleo familiare che prescrive l'inserimento in comunità educativa) o sottoposti a misura 403, in attesa di decreto;
- Età superiore ai 65 anni;
- Per gli adulti certificazione di condizione di disagio a cura del servizio sociale inviante;

Residenti presso un Comune appartenente all'Ambito della Valle Brembana. In caso di minori soggetti a 403 o a decreto fa fede la residenza presso un Comune dell'ambito del/i genitore/i o di chi ne fa le veci;

ISEE:

- Per adulti: Reddito espresso attraverso l'ISEE socio sanitario uguale o inferiore a € 22.000,00;
- Per minori: Reddito espresso attraverso l'ISEE minorenni uguale o inferiore € 30.000,00;

Non è previsto l'ISEE per interventi disposti dall'autorità giudiziaria o per effetto art.403

Art. 4 - Budget

Il presente bando è a sportello e prevede l'utilizzo di un Fondo definito annualmente in sede di approvazione di bilancio preventivo da parte dell'assemblea dei sindaci. L'Ambito si riserva la facoltà di aumentare il budget in base alle disponibilità economiche e previa approvazione dell'assemblea dei sindaci,

Entro il 30 settembre dell'anno in corso l'assemblea dei sindaci, verificate le economie residue, può deliberare lo spostamento delle corrispondenti risorse a valere sul fondo di solidarietà di Ambito.

Per l'anno 2024 il budget definito è pari complessivamente a €40.000,00

Art. 5 - Entità del contributo

La Azienda Speciale Sociale (ASSVB) riconoscerà:

Per LA MISURA 1: Un contributo max. per tre mensilità di copertura della retta per interventi di inserimento emergenziale in appartamenti in housing, Centri Diurni Minori, Residenze Sanitarie Assistenziali, centri di accoglienza per adulti, altro, rivolti ai seguenti soggetti beneficiari: minori, disabili, anziani e adulti in condizioni di grave fragilità assistenziale o per disposizione degli organi giudiziari.

Le mensilità verranno liquidate in seguito a fattura presentata dalla struttura/centro diurno/unità d'offerta.

Dal quarto mese in poi il Comune di residenza del minore subentra all'Azienda Speciale nei rapporti con la struttura e relativamente al pagamento delle mensilità successive

Per accedere al fondo, il Comune richiedente, dovrà dichiarare la disponibilità a garantire il sostegno economico necessario a dare continuità al progetto.

Per LA MISURA 2: Un contributo a copertura dell'onere pari a *n.3 mesi di retta per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e n.4 mesi di retta per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti* per minore o minore/genitore che risultano inseriti all'interno di una comunità educativa a seguito di disposizione dell'autorità giudiziaria all'atto della presentazione della richiesta di contributo o ai sensi dell'art.403;

Il contributo è da ritenersi a copertura anche della sola quota sociale prevista per l'inserimento in comunità a valenza sanitaria/terapeutica di minore/genitore a seguito di disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il contributo riconosciuto è da intendersi a copertura delle prime tre mensilità dal momento dell'inserimento del minore. Le mensilità verranno liquidate in seguito a fattura presentata dalla Comunità Educativa. Dal quarto/quinto mese il Comune di residenza del minore subentra all'Azienda Speciale nei rapporti con la Comunità educativa e relativamente al pagamento delle mensilità successive

Per accedere al fondo il Comune richiedente dovrà dichiarare la disponibilità a garantire il sostegno economico necessario a dare continuità al progetto

A M B I T O T E R R I T O R I A L E V A L L E B R E M B A N A

La misura 2 può essere richiesta anche per inserimenti in comunità di minori vittime di abuso o maltrattamento. In questa eventualità il contributo relativo ai primi tre mesi di inserimento riconosciuto da ATS sulla misura Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento" ex DGR 7626/2017 verrà trattenuto dall'Azienda.

Art. 6 - Ammissibilità della domanda

Su entrambe le misure può essere richiesto un solo intervento per destinatario (minore/nucleo).

Non potranno essere presentate domande di contributo che prevedono:

- la copertura di costi per spese sostenute prima del 01.01.2024;
- la copertura di costi che sono o possono essere coperte con fondi afferenti al Piano di Zona o altri fondi (Fondo non autosufficienze, reddito di autonomia, dopo di noi, ecc...) con esclusione della Misura Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento" ex DGR 7626/2017.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande

7.a) Per la Misura 1

Le domande saranno valutate entro un mese dalla data di arrivo al protocollo della Azienda Speciale Sociale Valle Brembana da specifica Commissione interna all'Ufficio di Piano dell'Azienda presieduta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, secondo i seguenti criteri:

- Urgenza dell'intervento (max.10 p.ti);
- Gravità del soggetto beneficiario definita in base alla scheda di fragilità sociale (max.10 p.ti);
- ISEE soggetto beneficiario (max.10 p.ti);

Ulteriori 5 p.ti verranno assegnati ai progetti i cui soggetti beneficiari risultano essere residenti in un comune dell'Ambito con abitanti fino a 5000. In caso di minori residenti fuori ambito, fa fede la residenza del/i genitore/i o di chi ne fa le veci.

Le progettualità che, a seguito di valutazione, non raggiungono un punteggio minimo complessivo di 25/35 p.ti rispetto al punteggio massimo attribuibile di p.ti 35/35, saranno escluse dal riconoscimento del contributo in quanto non coerenti con le finalità attese.

In caso di scarsità di risorse, a parità di punteggio e in caso di arrivo nel medesimo giorno delle domande, avranno priorità d'accesso alla Misura le domande i cui beneficiari hanno ISEE inferiore.

7.b) Per la Misura 2

Le domande saranno finanziate a copertura dell'onere pari a *n.3 mesi di retta per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e n.4 mesi di retta per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti* e successivamente a carico dell'amministrazione per il proseguo del mantenimento dell'intervento per nucleo e/o minori in comunità.

Art. 8 - Documentazione da presentare

Per accedere al bando per tutte e due le misure è necessario presentare:

- Richiesta di contributo a firma del legale rappresentante/sindaco corredata da relazione dell'Assistente sociale comunale che attesti la condizione di fragilità del soggetto beneficiario e l'urgenza dell'intervento, o dal Servizio Minori e Famiglia dell'Azienda che indichi i tempi di permanenza nella comunità minori;
- Decreto del Tribunale Ordinario o dei Minori (in caso di minori), decreto del sindaco ai sensi dell'art. 403;
- Preventivo della comunità minori nel quale è ospitato il minore/nucleo;
- Dichiarazione da parte dell'amministrazione comunale ad assumere gli eventuali oneri integrativi necessari a garantire la continuità dell'intervento per l'intera durata del progetto.

Inoltre per le istanze a valere sulla misura 1 è necessario presentare:

- Certificazione attestante la disabilità (così come definito dall'art.3 della legge 104/1992) oppure di definizione del processo di accertamento dell'istanza per le persone disabili;
- ISEE ordinario per i minori e anziani e socio sanitario per disabili in corso di validità;
- Eventuale altra documentazione attestante la condizione di fragilità dell'anziano/disabile;

Art. 9 - Presentazione delle domande

La documentazione di cui all'art.8 dovrà pervenire al protocollo della Azienda Speciale Sociale Valle Brembana, in via Locatelli, n.1 - Piazza Brembana, oppure via pec all'indirizzo assvallebrembana.bg@legamail.it

Art. 10 - Criteri di assegnazione, erogazione e decadenza del contributo

Le domande verranno finanziate a sportello e fino ad esaurimento fondi;

Il contributo verrà erogato a seguito di approvazione dello stesso a seguito di fattura comprovante la realizzazione dell'intervento e il costo sostenuto.

Il destinatario dell'intervento decade dal diritto se sopraggiungono le seguenti cause:

- decesso del soggetto beneficiario;
- trasferimento della residenza in altro Ambito Territoriale del soggetto beneficiario;
- venire meno della condizione emergenziale dell'intervento.

Art.11 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento europeo inerente la tutela della privacy.